



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO LIVÌ"

Liceo Scientifico/Linguistico: via Marini n. 9 – 59100 Prato

Tel. 0574/42166 – Fax 0574/607065

Liceo Artistico: via Maroncelli n. 33 - 59013 Montemurlo (PO)

Tel. 0574/683312 – Fax 0574/ 689194

Circolare n° 186 del 03/12/2021

Ai docenti
Al personale non docente
All'Albo

Oggetto: Decreto-legge 24 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico

Il Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021 introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento delle attività economiche e sociali, tra cui l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico **a partire dal 15 dicembre 2021.**

Inoltre, è prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre ed **entro i termini di validità della certificazione verde**, con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Come indicato nel decreto di cui all'oggetto, il dirigente è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale.

Gli inadempienti saranno invitati a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito,** in alternativa:

- la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- il differimento o l'esenzione della stessa (nei soli casi di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ed attestate dal medico di medicina generale);
- la presentazione della richiesta di vaccinazione (da eseguirsi **entro 20 giorni dall'invito.** Si ricorda che per il personale soggetto ad obbligo vaccinale è previsto l'accesso diretto agli hub);
- eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

./..



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO LIVÌ"

Liceo Scientifico/Linguistico: via Marini n. 9 – 59100 Prato

Tel. 0574/42166 – Fax 0574/607065

Liceo Artistico: via Maroncelli n. 33 - 59013 Montemurlo (PO)

Tel. 0574/683312 – Fax 0574/ 689194

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione (caso c), gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati**. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario nei termini previsti, o della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque **non oltre 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021**.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi**, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

N.B.: Si rimanda alla lettura integrale del DL n. 172/2021, allegato alla presente nota, con particolare attenzione all'art.2 relativo all'ambito scolastico, precisando che il contenuto della presente nota non può essere considerato esaustivo né sostitutivo di un'attenta lettura del decreto e della conoscenza integrale della normativa in materia.

f.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Mariagrazia Ciambellotti

***"Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93"***